

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CFA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2364/64 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 Srl di Catanzaro (CZ) e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini